

Non può essere rilasciata la compatibilità paesaggistica per un impianto di lavorazione inerti privo di autorizzazione paesaggistica

19 dic

2016

19 dicembre 2016

0

Il TAR ha ritenuto che non sia possibile ottenere la compatibilità paesaggistica, perchè sono individuabili in termini di volume o superficie, delle seguenti opere, individuate in area demaniale sul greto del fiume:

- A) impianto lavorazione inerti;
- B) impianto di produzione calcestruzzo;
- C) impianto di lavaggio autobetoniere;
- D) fabbricato adibito a uffici - garage - deposito;
- E) fabbricato adibito a deposito;
- F) fabbricato adibito ad autorimessa per autobetoniere;
- G) serbatoio mobile;
- H) cabina di trasformazione ENEL;
- I) tettoia con annesso cassone di autocarro.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Si legge nella sentenza del TAR Veneto n. 1206 del 2016: "I manufatti sopra indicati sono stati infatti ubicati ad una distanza inferiore a 150 metri dal fiume Piave e senza che sia stata rilasciata autorizzazione paesaggistica...

La censura è infondata.

Infatti in relazione alle opere sopra indicate, costruite dopo l'entrata in vigore della legge n° 765 del 1967, non è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.

Né le caratteristiche delle opere, in termini di volumi e di superficie, consentono il rilascio, ai sensi del quarto comma dell'art. 167 del d. lgs. n° 42 del 2004, dell'accertamento successivo di compatibilità paesaggistica delle opere.

L'art. 167 del d. lgs. n° 42 del 2004 impone la demolizione delle opere costruite in aree vincolate senza autorizzazione paesaggistica.

Non può rilevare la lunghezza del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere né l'eventuale buona fede del costruttore o del detentore delle opere stesse.

Si può pertanto prescindere dalla circostanza, che evidentemente escluderebbe la buona fede del ricorrente, che con sentenza del tribunale penale di Belluno del 19 febbraio 2010 il ricorrente è stato condannato per avere falsamente dichiarato l'antecedenza delle strutture alla data di entrata in vigore della legge n° 765 del 1967.

Il collegio ricorda altresì che anche le opere abusive costruite dopo l'entrata in vigore della legge n° 765 del 1967 e antecedentemente alla data di entrata in vigore del vincolo paesaggistico (nel caso di specie introdotto dalla legge n° 431 del 1985) sono comunque soggette alla valutazione di conformità o meno al vincolo paesaggistico nel caso in cui venga chiesta la sanatoria.

Nemmeno costituisce ostacolo all'adozione dei provvedimenti impugnati la preesistente delibera del consiglio comunale n° 32 del 29 Settembre 2011 con cui le opere abusive sopra indicate sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985.

L'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985 stabiliva che le opere, conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dall'Ente pubblico interessato al rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio comunale non abbia dichiarato l'opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole dell'Ente interessato.

Infatti la sopra richiamata delibera consiliare è stata annullata con sentenza resa nella medesima udienza pubblica sul distinto ricorso n° 2201/2011.

Ne consegue dunque che i provvedimenti impugnati costituiscono atti dovuti e vincolati e che non sussistono i lamentati vizi di eccesso di potere".

[sentenza-tar-Veneto-1206-del-2016](#)

Publicato il 27/10/2016

N. 01206/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2016, proposto da:

Stefano Frezza, Impresa Individuale Ditta Frezza Ugo e Frezza Stefano, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Barel C.F. BRLBRN52D19M089Z, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Comune di Limana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz C.F. G'ZANRC64S08D530E, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;

nei confronti di

Argentina Gavaz, Franco Sponga, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Steccanella C.F. STCMHL61R31M089P, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

per l'annullamento

della determinazione n. 700 del 17/11/2015 e della successiva ordinanza n. 90 del 19/11/2015 con le quali il Comune di Limana ha accertato la "illiceità

paesaggistica" di alcune opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica in Località "Praloran" ed ha ordinato alla ricorrente il ripristino entro 90 gg. dello stato dei luoghi e in particolare la demolizione delle opere identificate nei ridetti provvedimenti: con espressa riserva di domanda di risarcimento del danno ingiusto subito dalla parte ricorrente per l'illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Limana e di Argentina Gavaz e di Franco Sponga;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il primo dei provvedimenti impugnati (determina n° 700 del 17 Novembre 2015) il responsabile del servizio del comune di Limana ha accertato l'illiceità paesaggistica delle seguenti opere, individuate in area demaniale sul greto del fiume Piave:

- A) impianto lavorazione inerti;
- B) impianto di produzione calcestruzzo;
- C) impianto di lavaggio autobetoniere;
- D) fabbricato adibito a uffici – garage – deposito;
- E) fabbricato adibito a deposito;
- F) fabbricato adibito ad autorimessa per autobetoniere;
- G) serbatoio mobile;
- H) cabina di trasformazione ENEL;
- I) tettoia con annesso cassone di autocarro.

I manufatti sopra indicati sono stati infatti ubicati ad una distanza inferiore a 150 metri dal fiume Piave e senza che sia stata rilasciata autorizzazione paesaggistica.

Con il secondo dei provvedimenti impugnati (ordinanza n° 90 del 19 Novembre 2015) è stata ordinata la demolizione delle medesime opere.

2. Parte ricorrente lamenta violazione degli articoli 3 e 10 della legge n° 241 del 1990, eccesso di potere per carenza di motivazione ed istruttoria, irragionevolezza, contrarietà a precedenti provvedimenti, lesione dell'affidamento.

La censura è infondata.

Infatti in relazione alle opere sopra indicate, costruite dopo l'entrata in vigore della legge n° 765 del 1967, non è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica.

Né le caratteristiche delle opere, in termini di volumi e di superficie, consentono il rilascio, ai sensi del quarto comma dell'art. 167 del d. lgs. n° 42 del 2004, dell'accertamento successivo di compatibilità paesaggistica delle opere.

L'art. 167 del d. lgs. n° 42 del 2004 impone la demolizione delle opere costruite in aree vincolate senza autorizzazione paesaggistica. Non può rilevare la lunghezza del tempo trascorso dalla realizzazione delle opere né l'eventuale buona fede del costruttore o del detentore delle opere stesse.

Si può pertanto prescindere dalla circostanza, che evidentemente escluderebbe la buona fede del ricorrente, che con sentenza del tribunale penale di Belluno del 19 febbraio 2010 il ricorrente è stato condannato per avere falsamente dichiarato l'antecedenza delle strutture alla data di entrata in vigore della legge n° 765 del 1967.

Il collegio ricorda altresì che anche le opere abusive costruite dopo l'entrata in vigore della legge n° 765 del 1967 e antecedentemente alla data di entrata in vigore del vincolo paesaggistico (nel caso di specie introdotto dalla legge n°

431 del 1985) sono comunque soggette alla valutazione di conformità o meno al vincolo paesaggistico nel caso in cui venga chiesta la sanatoria.

Nemmeno costituisce ostacolo all'adozione dei provvedimenti impugnati la preesistente delibera del consiglio comunale n° 32 del 29 Settembre 2011 con cui le opere abusive sopra indicate sono state ritenute non in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, ai sensi dell'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985.

L'art. 95 della legge regionale n° 61 del 1985 stabiliva che le opere, conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici in assenza o in totale difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite gratuitamente dallo Stato o dall'Ente pubblico interessato al rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio comunale non abbia dichiarato l'opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole dell'Ente interessato.

Infatti la sopra richiamata delibera consiliare è stata annullata con sentenza resa nella medesima udienza pubblica sul distinto ricorso n° 2201/2011.

Ne consegue dunque che i provvedimenti impugnati costituiscono atti dovuti e vincolati e che non sussistono i lamentati vizi di eccesso di potere.

La circostanza che il ripristino sia stato ordinato a distanza di tempo dalla realizzazione degli abusi consente di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016

con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO